



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

DECRETO N. 164 DEL 03/07/2026

IL PROVVEDITORE REGIONALE

VISTO il contratto rep. n. 143 del 23 aprile 2024 stipulato con la Ditta Paolo Ardisson S.r.l.;

VISTO l'Atto aggiuntivo rep. n. 150 del 23 aprile 2026;

VISTO il decreto n. 121 del 4 maggio 2026 con il quale è stato approvato il predetto Atto aggiuntivo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 21-nonies;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare l'art. 120, comma 11;

VISTA la nota della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – recante convocazione dell'adunanza pubblica relativa ai decreti di approvazione degli atti aggiuntivi concernenti i Lotti 1, 2 e 3;

PRESO ATTO dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, secondo cui la clausola contenuta nell'art. 2 dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n.121 del 4 maggio 2026, nella parte in cui collega la durata della proroga tecnica anche all'esito del giudizio cautelare e del successivo giudizio di merito, si pone in contrasto con l'art.120, comma 11, del decreto legislativo n.36/2023, in quanto introduce una protrazione del rapporto ancorata ad un evento futuro ed incerto, eccedente il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo affidatario;

CONSIDERATO che questo Provveditorato, pur avendo disposto la proroga esclusivamente per assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale, ritiene di conformare integralmente la propria azione amministrativa ai rilievi formulati dalla Corte dei conti;

CONSIDERATO che, successivamente all'adozione del decreto n.121 del 4 maggio 2026, il TAR Lazio, con sentenza n.9871 del 28 maggio 2026, ha respinto il ricorso proposto dalla Ditta Paolo Ardisson S.r.l., definendo il contenzioso relativo all'aggiudicazione della nuova procedura di gara;

CONSIDERATO altresì che, con le sentenze n.9865 e n.9872 del 28 maggio 2026, sono stati definiti anche gli ulteriori giudizi riguardanti i restanti lotti;

PRESO ATTO che non si è verificata la protrazione della proroga tecnica correlata all'esito dei giudizi amministrativi, essendosi gli stessi definiti con sentenza del Tar Lazio del 28 maggio 2026;

PRESO ATTO che, a seguito della definizione del contenzioso, questo Provveditorato ha provveduto, in data 17 giugno 2026, alla stipula dei nuovi accordi quadro e dei relativi contratti con gli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di gara n.5609957;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente avviato in data 1° luglio 2026 e che risultano conseguentemente cessati gli effetti della proroga tecnica disciplinata dall'Atto aggiuntivo rep. n.150 del 23 aprile 2026;

RITENUTO l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione dall'ordinamento del predetto decreto, al fine di conformare l'azione amministrativa e rilievi formulati dalla Corte dei Conti ed assicurare la piena coerenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità e buon andamento di cui all'articolo 97 della costituzione;

RITENUTO altresì che l'annullamento del decreto debba avvenire facendo salvi gli effetti già prodotti e riconoscendo le prestazioni effettivamente rese nel periodo di efficacia dell'atto in considerazione dell'avvenuta esecuzione del servizio dell'interesse pubblico sotteso alla continuità dello stesso.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è annullato d'ufficio, ai sensi dell'art 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto n.121 del 4 maggio 2026 con il quale è stato approvato l'Atto aggiuntivo rep. n.150 del 23 aprile 2026 al contratto rep. n.143 del 23 aprile 2024 stipulato con la Ditta Paolo Ardisson S.r.l.

Art. 2

Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici già prodotti dal decreto oggetto di annullamento, nonché le prestazioni effettivamente eseguite nel periodo intercorrente dal 1° maggio 2026 al 30 giugno 2026, in ragione della necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale.

Art. 3

Il presente decreto è adottato in accoglimento dei rilievi formulati dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – e sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e agli altri uffici interessati.

Il Provveditore
Giacinto Siciliano